

CRITERI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO

validi dall'1.9.2015 al 31.8.2016

Verbale n. 1

Il giorno 08/06 dell'anno 2016 alle ore 15.30, si riuniscono nei locali della dirigenza di istituto i signori:

1. dirigente scolastico	Maria Larissa Bollaci
2. dirigente scolastico componente esterno	Antonietta Emanuele
3. docente	Francesca Danisi
4. docente	Clelia Wanda Platania
5. docente	Anna Maria Tata
6. Componente genitori	Angelo Cortese
7. Componente alunno	Irene Antoci

Per individuare i **criteri per attribuzione bonus di cui al comma 126 e ss. della l. 107/2015**

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Bollaci Maria Larissa

Verbalizza la prof.ssa Francesca Danisi.

Prende la parola il dirigente scolastico che illustra ai presenti il dettato esposto dalla citata legge l'individuazione delle attività, delle figure e dei compiti finalizzati al miglioramento dell'efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento dell'istituzione scolastica a cui attribuire il bonus previsto dal comma 126 e ss. della L. 107/2015.

Il dirigente scolastico invita il comitato a prendere atto della normativa e pertanto si dà lettura del c. 126 e ss.:

126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

(Art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente)

- 1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.*
- 2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.*
- 3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.*
- 4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.*

Il Presidente ricorda altresì la norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle convocazioni e delle decisioni, contenuta nell'art. 37 del Testo Unico. Essa prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la validità delle deliberazioni. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori. Per qualsiasi decisione da assumere il voto sarà palese; la votazione è infatti segreta solo quando si faccia questione di persone. Le deliberazioni saranno pertanto adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti.

I presenti concordano all'unanimità con quanto espresso.

Gli stessi stabiliscono che l'individuazione dei criteri dovrà rispettare i seguenti principi e caratteri generali:

Equità, giustizia, generalità. L'equità si realizzerà nell'attribuzione di valori chiari e ponderazione dei punteggi. La giustizia si realizzerà nella parità di trattamento. La generalità riguarderà la possibilità data a tutti di concorrere all'attribuzione del bonus.

Oggettività e differenziazione della valutazione dirigenziale. La valutazione sarà collegata ad indicatori di performances definiti, trasparenti e pubblici, che si colleghino ad evidenze oggettive, documentate e documentabili dallo stesso docente che compilerà la parte della sua valutazione attribuendosi una quota di punteggio utile all'attribuzione del bonus (*all. 1 e 1.1*).

La discrezionalità del dirigente scolastico sarà pertanto residua, prevedendosi un "bonus dirigenziale" del valore di punti **20** che andrà ad aggiungersi al punteggio dato dal docente e sarà motivato dal dirigente sulla base di indicatori prestabiliti (*all. 2*).

Esclusione del merito. Sarà il criterio di esclusione dal bonus annuale per docenti nella seguente condizione di incompatibilità con il concetto meritocratico:

Criteri di esclusione	Limite di assenza effettuata a qualsiasi titolo superiore al 20% delle ore complessive di insegnamento annue previste.
	Limite di assenze superiore a 6 giorni ad impegni pomeridiani di qualsiasi natura (riunioni, dipartimenti, consigli, collegi o altro),
	Aver ricevuto sanzioni disciplinari e/o richiami scritti

Ripartizione del Fondo per il Merito.

La quota di bonus sarà suddivisa in percentuale proporzionale al numero dei docenti in organico di diritto.

Il Fondo sarà ripartito in percentuale proporzionale alle aree tematiche:

- Qualità dell'insegnamento (A): 40%
- Risultati ottenuti (B): 30%
- Coordinamento organizzativo didattico (C): 30%

Punteggio massimo: 100 punti (comprensivo dei 20 punti di bonus attribuibili dal DS)

Nel rispetto delle percentuali sopra indicate e del principio meritocratico a cui si ispira la legge, la quota destinata a ciascun settore sarà così ripartita:

1. 50% dal posto n. 01 al n. 10
2. 30% dal posto n. 11 al n. 20
3. 20% dal posto n. 21 al n. 30

Si evidenzia che, come normativamente sancito dal comma 125 della succitata legge, compete al Dirigente scolastico dare applicazione ai criteri, sia pur rispettando al meglio quanto implicito negli stessi. Per il rilevamento da parte del Dirigente (20 punti di bonus) questi ovviamente procederà secondo valutazioni personali che non gli possono essere né imposte, né sindacate, mentre per quanto dichiarato da ogni singolo docente si procederà a verifica documentale.

I docenti che intendono rinunciare all'attribuzione del bonus premiante dovranno presentare formale istanza di rinuncia al premio.

Tutto ciò premesso
Il Comitato di Valutazione

DELIBERA

Ai sensi del comma 127 della L. 107/2015, l'adozione dei seguenti criteri per l'attribuzione ai docenti del bonus previsto dal comma 126 della medesima L. 107:

relativamente all'art. 11, comma 3, lettera a), b) e c) del DPR 275/99:

LEGGE 107, art. 1, comma 129		CRITERI	ATTIVITÀ
A)	Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti	A1) Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla progettazione e realizzazione di azioni di miglioramento dell'istituzione scolastica	• Progettazione e stesura del RAV e del PDM • Progettazione fondi europei e bandi MIUR USR Regione • Attività di recupero/potenziamento curricolare e/o extracurricolare
		A2) Valorizzazione di attività di formazione ed esperienze didattiche significative e innovative inserite nel POF triennale della scuola e finalizzate al miglioramento della didattica, degli esiti, all'inclusione, al potenziamento, al recupero degli apprendimenti	• Corsi di formazione/aggiornamento • Progetti innovativi per il miglioramento • Progettazione e partecipazione con gli studenti a concorsi locali, nazionali o internazionali. • Progettazione ed organizzazione di eventi di rilievo culturale o di promozione dell'Istituto • Partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate • Progettazione e/o attuazione di percorsi didattici interdisciplinari o multidisciplinari.

LEGGE 107, art. 1, comma 129		CRITERI	ATTIVITÀ
B)	Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e l'innovazione didattica e metodologica, nonché la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche	B1) Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nella predisposizione di documentazione, modulistica operativa e validazione di particolari esperienze didattiche	• Produzione e messa a disposizione di materiale didattico prodotto dal docente (su Registro elettronico, piattaforme e-learning, siti web) • Utilizzo puntuale e completo del registro elettronico
		B2) Valorizzazione dei risultati in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni	• Risultati nel potenziamento delle competenze disciplinari

LEGGE 107, art. 1, comma 129		CRITERI	ATTIVITÀ
C)	Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.	C1) Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo e didattico	• Collaboratore DS • Fiduciario di Plesso • Funzione Strumentale • Coordinatore classe • Responsabile dipartimenti • Responsabile laboratori • Tutor A.S.L. • Componente GLI
		C2) Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo ai sensi del D.lvo 81/08	• R.S.P.P.
		C3) Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e realizzazione di interventi educativo-didattici	• Animatore digitale
		C4) Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione implementazione e realizzazione e di interventi formativi rivolti ai docenti	• Gruppo progettazione iniziative di formazione: organizzatori/docenti in corsi di formazione per docenti e/o personale scolastico
		C5) Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte nella supervisione dell'attività di insegnamento del docente in anno di formazione.	• Tutor docente in anno di formazione